

N° 74/04 Sent. N° 952/02 R.G. N° 864 Cron.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e nella persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Marilena Rizzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro decisa il 07/05/2004

TRA

BENUCCI DONATO nato a Greve in Chianti il 06/10/1955, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Rolfo e Fabrizio Pluderi con studio in Firenze, Via della Condotta, n.12 - giusta procura a margine del ricorso;

CONTRO

WINTERTHUR ASS.NI S.p.a. e WINTERTHUR VITA S.P.A. in persona del legale rappresentante Pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Filippo Maria Corbò e Nunzio Gentileschi con studio in Prato, Viale della Repubblica, 195 - giusta procura alle liti per Notaio Salvini di Milano rep. N. 114524 e 114525 in data 17/05/1997 e in calce alla comparsa di costituzione;

Oggetto: accertamento nullità e inefficacia delle rinunce e transazioni - ripristino rapporto di agenzia - risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Il ricorrente, premesso di essere agente Winterthur e di avere svolto attività in questo senso con soddisfazione fino al gennaio 2000; di essere stato oggetto, da quella data, di pressioni tese ad ottenere le sue dimissioni; di avere ricevuto in data 31/3/00 lettera di recesso "ad nutum" ai sensi dell'art. 12, comma 2 ANA; di avere supplicato la Compagnia di revocare il provvedimento, in quanto carente dei presupposti e dei motivi; di avere riscontrato che la convenuta si era approfittata del suo stato di bisogno, inducendolo a perseguire una soluzione transattiva secondo la quale il portafoglio sarebbe stato liberalizzato a fronte della rinuncia da parte dell'agente delle indennità di fine rapporto maturate; di fare presente che l'accordo prevedeva la continuazione dell'agenzia fino al 30/6/01, data in cui il rapporto "inter partes" avrebbe dovuto cessare; di avere impugnato in data 3/8/01 ai sensi dell'art. 2113 cod.civ. l'accordo transattivo e le rinunce contenute nell'atto di liberalizzazione, che, concernendo diritti derivanti da disposizioni di legge inderogabili dovevano ritenersi invalide; di avere riscontrato che la convenuta aveva risposto invitandolo a riconsegnare l'agenzia; di ritenere che la propria impugnativa fosse tempestiva, essendo stata effettuata a poco più di un mese dalla cessazione del rapporto, scaduto il 30/6/01; di ritenere che pertanto la transazione e le rinunce fossero prive di effetto, ritornando la situazione del rapporto alla data antecedente il 4/4/00; di ritenere altresì che la Compagnia non potesse utilmente invocare il recesso intimato con raccomandata 31/3/00, posto che difettavano l'esistenza di motivi eccezionali e la preventiva consultazione sindacale, condizioni a cui la società aveva subordinato l'esercizio del diritto di recesso nell'accordo integrativo Winterthur; di far presente che l'effetto dell'inefficacia del recesso "ad nutum" fosse la non interruzione del rapporto di agenzia, l'obbligo di ricostituzione del rapporto in forma specifica o il risarcimento per equivalente per il futuro, oltre l'obbligo di risarcire il danno derivante dalla mancata attuazione

dalla data del recesso alla sentenza; comprendente le provvigioni perse, la perdita dell'avviamento e della stabilità; di ritenere che solo in caso di riconosciuta efficacia del recesso il danno potesse consistere nelle indennità di fine rapporto che l'agente avrebbe dovuto percepire all'epoca della sottoscrizione dell'accordo; di quantificare il lucro cessante in £. 240.000.000 annui, oltre interessi e rivalutazione, pari al guadagno che avrebbe tratto dall'esercitare l'attività di agente Winterthur; di far presente che, in caso di mancata reintegra dell'agente nel proprio posto di lavoro, il risarcimento avrebbe dovuto anche riguardare le provvigioni future perse, quantificabili in £. 400.000.000; di ritenere che, in ogni caso, anche qualora il recesso della Compagnia fosse valido, residuasse il diritto all'indennità di preavviso, pari a £. 70.000.000, alle indennità di fine rapporto, pari a £. 240.000.000, alle provvigioni successive alla cessazione del rapporto ex art. 20 ANA, pari a £. 50.000.000, all'equivalente dell'indennità aggiuntiva ai sensi dell'art. 12bis ANA, spettante se il ricorrente avesse perseguito l'arbitrato (cosa impedita dall'atteggiamento della convenuta che aveva indotto l'attore a transigere), pari a £. 125.500.000 nella sua misura massima; di avere inutilmente esperito tentativo di conciliazione in sede amministrativa; tutto ciò premesso, adiva questa giustizia per sentire, in tesi: 1- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia o annullabilità delle rinunce e transazioni stipulate con le convenute; 2- accertare e dichiarare che il recesso "ad nutum" datato 31/3/00 era inesistente, nullo e comunque inefficace e/o invalido; in tesi (risarcimento in forma specifica) 3- condannare le convenute a ripristinare la funzionalità del rapporto di agenzia, a reintegrare il ricorrente nella sua funzione e qualità di agente, e ricostruire il portafoglio clienti; 4- condannare le convenute al risarcimento del danno per perdita dell'avviamento, mancato incremento medio che il portafoglio avrebbe avuto ogni anno rispetto all'anno precedente, danno relativo al fondo pensione ed al fondo integrativo, indicato in £. 100.000.000; in ipotesi di impossibile risarcimento in forma specifica 6- condannare le convenute al risarcimento del danno per il periodo di inattività forzata, quantificabile nelle

provvigioni perse dal 31/3/00 alla data di ripristino della funzionalità del rapporto pari a £. 240.000.000 annui (corrispondenti alla media annuale degli ultimi 3 anni di rapporto), nonché al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, per la perdita del rapporto, quantificato in £. 400.000.000; 7- condannare le convenute al risarcimento del danno per perdita dell'avviamento, mancato incremento medio che il portafoglio avrebbe avuto ogni anno rispetto all'anno precedente, danno relativo al fondo pensione ed al fondo integrativo, danno relativo allo sconto non ottenuto sulle polizze dalla revoca, nonché danno relativo agli interessi passivi corrisposti alla banca a seguito dello scoperto conseguente al mancato reddito di agenzia causato dalla revoca stessa, indicato in £. 100.000.000; In ipotesi di validità del recesso delle convenute 8- condannare le convenute al pagamento delle indennità finali di rapporto, ivi compresa l'indennità ex art. 12bis ANA nella misura medesima; in ogni caso 9- condannare le convenute a maggiorare tutte le somme di rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e 1224 cod.civ. dal giorno in cui era sorto il diritto al pagamento fino ad effettivo saldo; 10- condannare le convenute alla regolarizzazione previdenziale del rapporto, con vittoria di spese e onorari. Si costituivano ritualmente in giudizio, con un'unica memoria, la Winterthur Ass.ni spa e la Winterthur Vita spa, le quali preliminarmente eccepivano l'applicazione del rito ordinario alla presente controversia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 413 c.p.c. e sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Milano (foro convenzionale stabilito nell'accordo di liberalizzazione datato 24/5/00), e non di quello di Prato adito, posto che oggetto della controversia era l'asserita nullità di un accordo stipulato dalle parti successivamente alla risoluzione del rapporto di agenzia.

Nel merito le convenute contestavano le prospettazioni attrici, ed in particolare negavano di avere mai effettuato pressioni tese alle dimissioni del Benucci, di avere mai indotto l'attore a stipulare il contratto di liberalizzazione, che era stato invece frutto di una iniziativa dell'agente il quale aveva chiesto il potere trasferire il portafoglio presso altra compagnia

ad un duplice contributo economico, consistente nel versamento contestuale di £. 40.000.000 (concessi poi nella misura di £. 30.000.000) e nella rinuncia, da parte della società, di ottenere la restituzione degli storni provvisionali sui preconti pagati (circa £. 70.000.000) per le polizze poliennali che fossero state liberalizzate. L'accordo 24/5/00 era valido in quanto concernente diritti disponibili delle parti. In ogni caso le convenute eccepivano la decadenza ex art. 2113 cod.civ., essendo trascorsi più di sei mesi, e comunque più di un anno ex art. 1751, comma 5 cod.civ., dalla cessazione del rapporto e comunque dalla data della presunta rinuncia o transazione su diritti inderogabili. Nel merito ritenevano la legittimità dell'accordo di liberalizzazione, in quanto l'attore aveva già beneficiato della liberalizzazione del portafoglio dei clienti, che si era completamente attuata, di tal che il riconoscimento delle indennità, in questa fase, avrebbe comportato una ingiusta duplicazione di incrementi patrimoniali per l'agente, ed essendo, altresì, ammissibile l'introduzione pattizia di una deroga alla disciplina legale delle indennità di fine rapporto non pregiudizievole per l'agente.

In ogni caso le convenute facevano presente che non poteva ricostituirsi il rapporto, in quanto il contratto integrativo aziendale non eliminava la possibilità di un recesso "ad nutum", ma, in mancanza delle condizioni previste dallo stesso contratto, faceva discendere conseguenze economiche più favorevoli all'agente, fermo restando l'effetto risolutorio del recesso. Le convenute facevano inoltre presente che il portafoglio di agenzia valeva al momento del contratto 24/5/00 oltre £. 1.500.000.000 e che alla fine della liberalizzazione ammontava a non più di €. 5.000,00. Pertanto, qualora il giudice avesse ritenuto inefficace l'accordo in questione e avesse ritenuto sussistente il diritto dell'agente alle indennità di fine rapporto, avrebbe dovuto liquidare detti importi previa compensazione con il contributo spese di £. 30.000.000 concesso dalle convenute in sede di stipula, e con il danno che la Winterthur aveva subito per la liberalizzazione del portafoglio, come si attua. Concludevano quindi, in via preliminare con una declaratoria di

Incompetenza funzionale per materia del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale ordinario, con conseguente dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Prato, in favore del Tribunale di Milano, nel merito per il rigetto delle domande o, in linea subordinata, in caso di accoglimento delle stesse, per la compensazione di quanto dovuto all'agente a titolo di indennità di fine rapporto con quanto da questi ottenuto a titolo di contributo per le spese di liberalizzazione (£. 30.000.000 pari ad €. 19.362,70) oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata, e con i danni subiti dalle compagnie di assicurazione, da quantificarsi in via equitativa, per la perdita definitiva del portafoglio dell'agenzia di Prato, oggetto di liberalizzazione.

La causa, dopo il tentativo di conciliazione e l'interrogatorio libero delle parti, non abbisognava di alcuna prova, (a cui peraltro entrambi i difensori rinunciavano alla prima istanza, essendo la necessità istruttoria evidenziata nei rispettivi scritti superata dalle dichiarazioni delle parti nel corso dell'interrogatorio reso avanti al giudice), e veniva rinviata all'ordina udienza per la discussione orale. Venivano autorizzate note scritte difensive. Il Tribunale decideva la causa come da separato dispositivo, di cui era data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il giudicante esamina l'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito, per ritenerla infondata.

Come è noto, la competenza si desume sulla base della domanda e delle prospettazioni contenute nel ricorso. Nel caso di specie, il Benucci chiede, tra l'altro, il pagamento degli istituti di fine rapporto del contratto di agenzia, e pone a fondamento della domanda proprio l'esistenza di un rapporto di agenzia, che costituisce quindi la "causa petendi" della propria azione.

Ne discende che correttamente, ai sensi dell'art. 413 comma 4, c.p.c., ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Prato, avendo egli il proprio domicilio proprio in questa città.

Nel merito il ricorso non è fondato.

L'attore allega l'invalidità della transazione rappresentata dal contratto di liberalizzazione, in quanto implicante una completa rinuncia di diritti indisponibili (le indennità di fine rapporto), ed allega di avere presentato tempestiva impugnazione al riguardo , ai sensi dell'art. 2113 cod.civ., in data 3/8/01.

La prospettazione fornita non può trovare accoglimento.

Il contratto di liberalizzazione non può essere qualificato come una transazione, essendo all'uopo necessario, ex art. 1965 cod.civ., la " res litigiosa", cioè l'esistenza di discordi valutazioni in ordine ad una qualsiasi questione giuridicamente rilevante, relativa sia all'esistenza del fatto che alla determinazione delle conseguenze giuridiche di esso (cfr. Cass. n. 288/84), oltre che le "reciproche concessioni" attraverso le quali le parti prevengono o pongono fine alla lite. Nel caso di specie non risulta che prima dell'accordo sulla liberalizzazione ci fosse una discorde valutazione in ordine a questioni giuridicamente rilevanti (non è agli atti alcuna contestazione del recesso " ad nutum", né le parti hanno dichiarato l'esistenza "illo tempore" di una controversia al riguardo in sede di interrogatorio libero), essendo emersa solo la volontà del ricorrente di rimanere ancora nei locali dell'agenzia e di potere sfruttare ancora in qualche modo il portafoglio. Non essendoci all'epoca " res litigiosa", in atto o anche solo ipotizzata dalle parti, né reciproche concessioni finalizzate proprio a dirimere detta controversia, difetta il requisito causale caratterizzante il contratto di transazione, con la conseguenza che l'accordo datato 24/5/00 non possa essere qualificato tale e non possa essere sottoposto alla disciplina dell'art. 2113 cod.civ..

In ogni caso, anche qualora si volesse qualificare detto accordo come una transazione, l'impugnazione proposta dal Banucci in data 3/8/01 dovrebbe ritenersi tardiva, in quanto presentata dopo il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia, o comunque dalla stipulazione dell'atto (cfr. art. 2113 comma 2 cod.civ.).

Infatti, al momento della stipula dell'accordo di liberalizzazione, il contratto di agenzia era sciolto (è incontestato l'avvenuto recesso della Winterthur in data 31/3/00, e di ciò danno atto le parti nello stesso contratto 24/5/00), di tal che il termine dei 6 mesi, ai sensi del secondo comma del citato art. 2113 cod.civ., decorre dalla stipula della liberalizzazione.

Né può ragionevolmente sostenersi, come fa parte attrice, che l'esecuzione del contratto di liberalizzazione avesse prestazioni, da parte del lavoratore, riconducibili alla parasubordinazione e al rapporto di agenzia pregresso, che avrebbe pertanto continuato ad operare, con la conseguenza che il "dies a quo" del computo del termine di decadenza per l'impugnativa dovrebbe ravvisarsi nella data della cessazione del rapporto di liberalizzazione (30/6/01). Infatti, da un lato è pacifico tra le parti che il Benucci, dopo il 31/3/00, e comunque dopo il 24/5/00, non abbia più svolto l'attività di agente della Winterthur (dal mese successivo alla stipula era diventato agente della Fondiaria - cfr. le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero), ma si sia occupato di effettuare il trasferimento del portafoglio, curando solo le prestazioni accessorie richieste nelle more del trapasso, e quindi, non abbia più proposto stabilmente la conclusione di contratti in favore delle convenute verso il pagamento di provvigioni (sul contenuto del contratto di agenzia cfr. art. 1742 cod.civ.). Dall'altro, anche qualora si ritenessero le prestazioni rese nell'ambito del rapporto di liberalizzazione non parificabili a quelle tipiche dell'agente, ma comunque parasubordinate (cosa che il giudicante è portato ad escludere difettando sia il requisito di collaborazione con la Winterthur, non essendo l'attività di trasferimento del portafoglio posta in essere nell'interesse delle convenute, che quello del coordinamento con detta società), si dovrebbe necessariamente ritenere il rapporto di liberalizzazione come autonomo, o comunque separato e diverso dal pregresso rapporto di agenzia, e considerare che l'asserita transazione non atteneva diritti nascenti dalla liberalizzazione (la cui permanenza poteva creare problemi di ipotetica soggezione del collaboratore al preponente, con conseguente giustificazione dello spostamento del "dies a quo" per

l'impugnativa alla cessazione di quest'ultimo rapporto), ma posizioni soggettive nascenti dall'agenzia, già cessata prima della stipula dell'accordo 24/5/00.

Non può nemmeno condividersi la prospettazione difensiva di parte ricorrente, secondo cui il recesso delle società datato 31/3/00, in quanto non motivato dalla ricorrenza di un'ipotesi eccezionale e non preceduto da un esame con la Presidenza del Gruppo Agenti di possibili soluzioni alternative, non sarebbe valido per violazione dell'accordo integrativo aziendale, con conseguente permanenza in vita del rapporto.

Questa ricostruzione non trova rispondenza né nei fatti (il Benucci ha cessato di procurare affari alle convenute e si è legato con contratto di agenzia alla Fondiaria Assicurazioni già dal giugno 2000 proprio perché il rapporto con la Winterthur si era sciolto), né nelle norme contrattuali richiamate, posto che l'accordo integrativo aziendale 7/7/97 (doc.9 di parte convenuta) non subordina la validità del recesso alla ricorrenza di situazioni eccezionali o alla necessità di esperire una procedura consultiva con la Presidenza del Gruppo Agenti, ma, rinviando alla disciplina dell'ANA 28/7/94 per tutto quanto non diversamente regolato (cfr. art.14), e quindi, anche alla disciplina del recesso, (che può essere esperito anche " ad nutum" ai sensi dell'art. 12 ANA), nella sua premessa (e quindi non nell'articolato vincolante per le parti) semplicemente dà atto dell'intenzione della Compagnia di non avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 12, secondo comma ANA, se non in casi del tutto eccezionali e dopo avere esaminato con la Presidenza del Gruppo Agenti possibili soluzioni alternative che consentano la prosecuzione del rapporto : questo comporta che, qualora la società comunque esperisca il recesso, lo stesso è in ogni caso idoneo a sciogliere il rapporto, residuando solo la possibilità di esaminare la questione da un punto di vista patrimoniale-risarcitorio, e non da un punto di vista effettuale.

In ogni caso dopo il recesso, le parti hanno inteso disciplinare i propri interessi con l'accordo 24/5/00, e quindi hanno nei fatti regolamentato i rapporti tra loro intercorrenti presupponendo l'avvenuta cessazione del contratto di agenzia alla data del 31/3/00.


Come sopra è stato evidenziato, il Benucci non ha tempestivamente impugnato questo accordo, (il quale pertanto non può essere più messo in discussione sotto il profilo di quanto stabilisce l'art. 2113 cod.civ.) ma lo ha eseguito interamente, traendone l'intero vantaggio contrattualmente previsto, e solo dopo, a termini ampiamente scaduti e a portafoglio interamente trasferito a terzi, ci ha ripensato.

Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di annullamento dell'accordo di liberalizzazione per violenza morale, mancando alcuna prova al riguardo, così come anche la richiesta rescissione per lesione del contratto non può trovare alcun esito positivo, atteso che non è stato provato lo stato di bisogno del Benucci, né l'approfittamento da parte delle convenute, non risultando dimostrato l'asserito svantaggiamento della Winterthur, (la quale, peraltro, se anche avesse corrisposto gli Istituti di fine rapporto, li avrebbe in ogni caso potuti porre a carico dell'agente subentrante nel portafoglio, di tal che la mancata corresponsione degli stessi non si risolve in alcun vantaggio apprezzabile per la preponente), né infine la lesione oltre la metà, (che non esiste perché a fronte di circa £. 250.000.000 di Istituti di fine rapporto, il ricorrente ha acquisito un portafoglio di £. 1.500.000.000, che ha interamente trasferito ad altra società - ad eccezione di polizze per circa €. 5.000,00-, e che valeva, in termini di provvigioni, circa un 15% all'anno -cioè circa £. 225.000.000-, somma a cui devono aggiungersi £. 30.000.000 corrisposti dalla Winterthur in sede di contratto, oltre £. 70.000.000 di anticipazioni su polizze poliennali, non pretesi indietro dalle convenute).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono poste a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, respinge il ricorso.



Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 9.673,75, di cui €. 1.920,89 per diritti, €. 3.873,43 per onorari ed €. 379,43 per spese generali, oltre ad IVA e CAP come per legge.

Prato, 7/5/04

Il Tribunale-giudice del lavoro-

(dot. Mariëna Rizzo)

IL CANCELLIERE
Dot.ssa Rosalia Ieri

TRIBUNALE DI PRATO

Depositato in Cancelleria il 23/5/04

Il Cancelliere

Dot.ssa Rosalia Ieri

È stata rilasciata copia in
forma esecutiva a favore
di *Carlo Dessanti (C. Dessanti)*
Prato, *23/5/04*

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Dot.ssa Rosalia Ieri

TRIBUNALE DI PRATO

Copia conforme all'originale

il 14.11.2004

Reland

